

TRIBUNAL ECCLESIASTICUM INTERDIOECESANUM BENEVENTANUM  
ET APPELLATIONIS

---

*coram* G. Varricchio - Ponente

Tribunale Apulo - diocesi di San Severo

prot. 6123

N. M.

(S                      - G                      )

**Sentenza affermativa di riforma in seconda istanza**

IN NOMINE DOMINI, AMEN.

L'anno del Signore 2011 VII del Pontificato di S.S. Benedetto XVI, il 30 novembre, i sottoscritti don A L , Preside, diac. Giorgio Varricchio, ponente, e padre F C , giudice *a latere* del Collegio riunito nell'aula delle decisioni del Tribunale Ecclesiastico Beneventano e di Appello per decidere in seconda istanza la causa avente ad oggetto la nullità del

**matrimonio religioso celebrato il 1992 in T** nella Parrocchia di G , Diocesi di , tra

- S M , parte attrice, nata a T il 1969 e residente ivi alla via , patrocinata dall'avv. , patrono stabile presso il Tribunale apulo;

- G G , parte convenuta, nato a T (Romania) il 1967 e residente in (Romania)

con l'intervento del Difensore del Vincolo sostituto, dott. e constatata la propria competenza funzionale essendo il Tribunale di prima istanza competente *ratione loci celebrationis* hanno pronunciato la seguente sentenza in *secundo iurisdictionis gradu*.

**CASUS ADUMBRATIO - 1.** S M e G G si conobbero nell'estate del 1991 a Venezia dove entrambi lavoravano in modo temporaneo.

M aveva ventuno anni e proveniva da un famiglia di agricoltori di T , un paesino del e G , di due anni più grande, era figlio di una ragazza-madre rumena.

I giovani s'innamorarono e nel volger di tre mesi contrassero matrimonio civile anche allo scopo di garantire a G il permesso di soggiorno.

Dopo circa un anno, eseguita correttamente la procedura prevista per i matrimoni misti - considerato che G aveva ricevuto il battesimo nella Chiesa ortodossa - celebrarono il matrimonio religioso il 1992, in T nella Parrocchia

La vita coniugale è durata circa cinque anni ed è stata immediatamente funestata a causa della frequentazione da parte di G di vari casinò nei quali investiva il proprio danaro, pretendendo, spesso con violenza, anche quello della moglie.

La mole di debiti contratta e la necessità, essendo divenuto cittadino italiano, di adempiere al servizio di leva, lo indussero ad allontanarsi definitivamente dall'Italia nell'aprile del 1997. Dal matrimonio non sono nati figli.

2. - Con libello del 2 settembre 2003 la sig.ra M S , assistita dal Patrono stabile, si è rivolta al Tribunale Apulo invocando la nullità del proprio matrimonio a norma dei cann. 1095, 3 e 1101 § 2 per incapacità del convenuto ad assumersi per cause di natura psichica gli obblighi essenziali del matrimonio e per simulazione totale da parte dello stesso.

Costituito il Collegio, il dubbio è stato concordato nel modo proposto, subordinando il secondo capo al primo.

L'istruttoria si è svolta con l'ascolto dell'attrice, di tre testimoni e l'acquisizione di un voto psicologico; il convenuto non si è presentato nella sessione rogata al Tribunale di Bucarest ed è stato dichiarato assente, ma in atti v'è il suo contributo attraverso alcune lettere scritte all'attrice.

Con sentenza del 22 settembre 2008 il Tribunale Apulo ha rigettato la domanda per entrambi i capi e gli atti sono stati trasmessi al nostro Tribunale insieme all'appello proposto dall'attrice che ha prospettato anche, *tamquam in prima instantia*, un nuovo capo di nullità.

Il dubbio è stato determinato nella formula: "*Se consti della nullità del matrimonio per 1) incapacità del convenuto ad assumere per cause di natura psichica gli obblighi essenziali del matrimonio (can. 1095, 3); in subordine per simulazione totale da parte del convenuto (can. 1101 § 2) ovvero se la sentenza negativa emessa dal T.E.R.P. in data 22.09.2008 debba essere confermata o riformata e, tamquam in prima instantia, per 3) incapacità della donna attrice ad assumere per cause di natura psichica gli obblighi essenziali del matrimonio (can. 1095, 3)*"

È stata riascoltata l'attrice ed un testimone, ne è stato escusso un altro e disposto Voto psichiatrico sul convenuto; pubblicati gli atti, la causa è stata conclusa con decreto del 5 settembre 2011.

Ora a noi incombe in secondo grado di giudizio di rispondere ai dubbi sopra riportati.

**IN IURE - 3.** Il n° 3 del can. 1095 dichiara incapaci di celebrare matrimonio coloro che *“per cause di natura psichica non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio”*.

La giurisprudenza (*coram* Funghini, dec. 18 dec. 1996 in RRDec vol. LXXXVIII p. 836 n.2) così sintetizza l'oggetto materiale dell'incapacitas assumendi *“sub n. 3 annumerantur qui, etsi capaces intelligendi, percipiendi aestimandique iudicio pratico intellectus iura et officia essentialia eaque eligendi libero voluntatis actu, capacitate psychica carent assumendi obligationes e contractu matrimoniali necessario dimanantes iisque satisficientes”*: il nubente ha la capacità speculativa per conoscere gli obblighi essenziali al matrimonio e quella volitiva per adempierli ma è impossibilitato a farlo per cause psichiche: la nullità discende dall'impossibilità originaria dell'oggetto del consenso (*“impossibilium nulla est obligatio”* Celsus *Reg.Iur.* 50, 17, 185).

La fattispecie legale astratta esige due elementi: che tale incapacità proceda da cause di natura psichica e sia tale da non consentire l'assunzione e, quindi, l'adempimento delle *“obligationes matrimonii essentielles”*.

La causa psichica dell'incapacità deve intendersi come una sorta di *“causa formale”* che, affondando le sue radici in una struttura psichica e dei processi dinamici alterata, impedisce, per sua natura, che il coniuge possa essere tale ponendo in atto le obbligazioni essenziali del matrimonio *“independenter a concreta denominatione causae efficientis anomaliae psychicae id perficientis, necnon ab eius naturae organica vel functionali”* (*coram* Stankiewicz dec. 26 giugno 2003 in *Ius Ecclesiae*, vol XVIII (2006), p. 683, n., 15).

L'incidenza irritante dell'incapacità deve riguardare *“le obbligazioni essenziali del matrimonio”*, quelle cioè funzionali alla possibilità di realizzare *minime* il *consortium totius vitae ad bonum coniugum ordinatum* ed i tre *bona* augustiniani di cui ai cann. 1055-1056.

Benedetto XVI, richiamando le allocuzioni che il Suo Beato Predecessore ha tenuto negli anni 1987 e 1988, ha insistito sulla necessità di circoscrivere la nullità alle vere patologie e non a forme di difficoltà che, essendo proprie dell'umanità segnata dal peccato, convivono con la *“normalità”* dell'essere perfettibili. La giurisprudenza rotale ha fatto eco: *“Hinc deduci debet incapacitatem non respicere elementa accidentalia vitae coniugalis prout felicem modum ducendi communionem vitae, perfectam harmoniam inter partes, demptis ideo*

*diversitate characteris, indolis, educationis, vitae perspectivae, sensibilitate uniuscuiusque, gradu peculiaris amoris.*" (coram Colagiovanni, dec diei 16 nov. 1993 in RRDec vol LXXXV p. 652 n.13).

4. - Tra le cause "materiali" di natura psichica che intaccano la capacità di essere coniuge vanno annoverate le "personalità patologiche" - in passato efficacemente definite "personalità psicopatiche" - che si definiscono tali quando sono caratterizzate da "disposizioni *abnormi, stabili, strutturali, non dovute a fatti processuali e relativamente indipendenti da avvenimenti esterni*" (ZUANAZZI F. *Psicologia e psichiatria nelle cause matrimoniali canoniche* LEV, 2012, p. 245).

In questo contesto le "personalità asociali o antisociali" sono caratterizzate dalla mancanza di empatia, la fatica a mantenere relazioni stabili, l'intolleranza verso la frustrazione, la difficoltà a controllare i propri impulsi e la tendenza al conflitto, alla trasgressione sociale senza senso di colpa (cf. *op. cit.* p. 249).

Queste personalità sono caratterizzate dalla capacità di dissimulare "*in modo efficace i loro tratti personali e a celare sotto forme cortesi la loro aggressività*" e l'invincibilità del controllo degli impulsi sfocia spesso nelle dipendenze.

Il "Gioco d'azzardo Patologico" rappresenta una vera dipendenza (DSM IV codice F63.0) poiché il comportamento del giocatore d'azzardo patologico è simile a quello del tossicodipendente, egli "*sottomesso alla tirannia del bisogno forma per così dire una coppia con l'oggetto della sua passione, una coppia anomala da cui il coniuge viene escluso, l'accaparramento del tempo, del danaro e dell'attività della famiglia completa il quadro di questa autentica piaga del matrimonio*" (*op. cit.* p. 185).

5. - Nella prova delle fattispecie concernenti il can. 1095 massima attenzione va posta alla biografia del soggetto incapace e ad ogni circostanza che riveli una costituzione abnorme, soprattutto se a causa di essa la comunione coniugale sia andata in crisi

Il can. 1680 specifica: "*in causis...de consensus defectu propter mentis morbum, Iudex unius periti vel plurium opera utatur nisi ex adiunctis inutilis evidenter appareat*". Rimane come la norma generale del can. 1579 §1 "*Iudex non peritorum tantum conclusiones, etsi concordēs, sed cetera quoque causae adiuncta attente perpendat. § 2 Cum reddit rationes decidendi exprimere debet quibus motus argumentis peritorum conclusiones aut admiserit aut reiecerit*".

Nell'ipotesi in cui la parte non possa o non voglia sottoporsi a perizia la prassi e la giurisprudenza ammettono il cd. "voto peritale" sugli atti.

La sua necessità nasce, oltre che dall'obbligatorietà della prova peritale nelle cause di incapacità, anche dall'interesse pubblico alla chiarezza sullo stato di vita e l'esistenza di un sacramento che non può essere vanificato dalla libertà di decisione dell'altra parte di sottoporsi all'esame peritale.

La Segnatura Apostolica si è espressamente pronunciata sulla liceità del voto peritale e sul suo valore (S.T.S.A. *Quaesitum de usu periti in causis nullitatis matrimonii* 16 iunii 1998, in *Periodica* LXXXVII (1998), con il commento di U. NAVARRETE p. 619 ss.).

Il fatto che il perito non abbia potuto esaminare direttamente la parte è manifestamente un grave *vulnus* ad una diagnosi che offra maggiori garanzie di certezza scientifica; quando, tuttavia, l'istruttoria è stata condotta con accuratezza ed in atti vi siano fatti certi il *votum*, sebbene non sia *sensu tecnico* una perizia, può avere un peso probatorio che "*reliquitur sapientiae et prudentiae iudicis*" (NAVARRETE *cit.* 635).

Soprattutto in questi casi la difficoltà di fare una diagnosi precisa non preclude la certezza morale sull'esistenza di una seria anomalia psichica e sulla sua incidenza sul consenso matrimoniale (cf. IZZI C. *Valutazione e fondamento antropologico della perizia*, Lateran University Press, 2004, p. 35).

**IN FACTO - 6.** La sentenza di prima istanza è condivisibile sul capo della simulazione totale *ex parte conventi* e bastano poche osservazioni per comprendere le ragioni dell'infondatezza dell'appello, rinviando per il resto alla decisione del Tribunale apulo che, al riguardo, è ben motivata.

Né l'attrice, né il convenuto hanno riferito prima o durante il giudizio tale esclusione che è del tutto ignota ai testimoni, i quali spesso si lasciano andare a irrilevanti congetture a posteriori.

È assolutamente pacifico che al matrimonio civile le parti siano giunte, dopo tre mesi dalla conoscenza, spinte da un sincero ed intenso sentimento.

L'acquisizione del permesso di soggiorno in questo contesto non funge da causa esclusiva snaturante il matrimonio, ma costituisce semplicemente un'utilità che il convenuto ha conseguito e che ben lo avrebbe potuto indurre a rifiutare il successivo matrimonio religioso - unico oggetto della nostra indagine - celebrato dopo quasi un anno

e dopo aver adempiuto le importanti formalità necessarie per ottenere la dispensa dall'impedimento di disparità di culto.

Così non è stato perché G , come emerge chiaramente dalla sua accorata lettera (S.Ba 18), voleva bene a R ; indagare sul "contenuto" di questo bene, considerati gli scellerati comportamenti scoperti solo dopo, non risponde all'ottica di ciò che egli "voleva" nello sposarsi, ma a ciò che "poteva" e G , per quanto si dirà, non era in grado di assumersi le obbligazioni matrimoniali essenziali funzionali alla realizzazione del *consortium ad bonum coniugum ordinatum*.

Da questo punto di vista la prospettiva del can. 1095, assorbe quella del can. 1101, il matrimonio è voluto, ma G scappa via, come scrive, "non perché non ti amo, ma perché qui sarei un distrutto" inseguito da creditori e Autorità di pubblica sicurezza considerata la renitenza alla leva (18).

La sentenza negativa non può, dunque, essere condivisa quanto al capo dell'*incapacitas in convento* poiché non ha approfondito la personalità di G ed ha valutato i fatti con estrema superficialità, sminuendo la vita matrimoniale e le ragioni della sua immediata problematicità.

L'attrice appare credibile:

- per motivazioni intrinseche poiché concorda, *quoad substantiam*, nell'esposizione dei fatti come esposti dal convenuto - al di là delle sue intenzioni - nelle sue lettere e sufficientemente suffragati dai testimoni che appaiono particolarmente sinceri perché non hanno tentato di dire più di quanto essi sapevano e potevano sapere, considerata la lontananza di M ;
- per motivazioni estrinseche poiché ella non è mossa da interessi alieni allo spirito del diritto canonico.

7. Gli atti non dicono molto sulla formazione e la storia di G G e sarebbe stato sospetto il contrario, considerata la sua assenza dal giudizio, la brevità del fidanzamento e la mancanza di frequentazione tra le rispettive famiglie che non si sono incontrate neppure il giorno del matrimonio, al quale i G non hanno partecipato.

Le poche cose che sappiamo sono, tuttavia, sufficienti poiché, nell'ottica della prova indiretta, aiutano nella comprensione delle ragioni profonde della scellerata vita post-matrimoniale sulla quale, invece, vi sono elementi molteplici ed univoci.

Se è vero, infatti, che è da aborrire qualsiasi determinismo che dal mancato adempimento dei doveri coniugali faccia discendere la nullità, è pur vero che, soprattutto nelle ipotesi di *incapacitas*, il comportamento matrimoniale deve essere valutato attentamente perché - soprattutto quando il fidanzamento è breve - solo da esso si possono rinvenire i "fatti secondari" attraverso i quali giungere al "fatto principale" oggetto del giudizio.

G è rumeno, lavora temporaneamente come infermiere presso una comunità di tossicodipendenti di Venezia ed è "figlio di una ragazza madre che lo ha generato quando era molto giovane. Il padre era un noto chirurgo plastico di Bucarest che non ha mai voluto sposare la mia ex suocera, pur avendo dato il cognome al figlio. Egli è sposato con un'altra donna dalla quale ha avuto, che io sappia, un altro figlio. La signora U - questo è il cognome della mamma di G - era ossessivamente legata al figlio che ha cresciuto completamente da sola dandogli tutto quello che voleva considerate le sue modeste possibilità. G era molto viziato e la madre era estremamente gelosa di lui" (S.bn 7/e.o.4, ma cf S.Ba 39/e.o.9).

Questo essere "viziato" si manifesta già durante il brevissimo fidanzamento in comportamenti ambivalenti che denotano la mancanza di sensibilità e di adattamento all'ambiente circostante; al riguardo è emblematico quello che racconta la sorella M : "quando venne a T , G camminava per casa in mutande, incurante del fastidio che manifestava chiaramente papà, il quale gli disse: "guarda che io ho una figlia piccola", che ero io, all'epoca neppure diciottenne. G era molto concentrato su se stesso, vestiva sempre con abiti firmati e ricercati, non si curava degli altri. Ho un ricordo personale legato al viaggio di nozze: mio cognato, R , marito di mia sorella L , volle regalarmi una giornata alle Isole Tremiti per i miei diciotto anni. Vennero anche gli sposi e G , incurante dei desideri degli altri, obbligò tutti a rimare lì anche di notte facendoci spendere un sacco di soldi. In quell'occasione ricordo che R si arrabbiò molto con G sulla questione "mutande" e gli disse che o si metteva un pantaloncino o lui sarebbe andato via portandomi con sé" (S.Bn 13/e.o.6).

Gli stessi comportamenti ambivalenti sono descritti dal fratello N - ascoltato solo in appello - che per un breve periodo fu ospite di M a Venezia Lido ed ebbe un serio litigio con G con il quale interruppe definitivamente i rapporti: "M era stata lì per lavorare in colonia e mi aveva trovato lavoro come muratore e per un piccolo periodo abbiamo abitato insieme. Era una persona ambigua, nervosa, falsa, per me che sono molto semplice

*era veramente difficile rapportarmi con lui. Frequentava altre donne portandole in casa quando mia sorella non c'era e quando io glielo facevo notare mi rispondeva che non faceva nulla di male. Ebbi con lui una forte lite poiché a pranzo, non so per quale ragione, scagliò un bicchiere contro M . Mi arrabbiai e lo picchiai. Mia sorella era perdutoamente innamorata e non ci fu verso di farla ragionare” (S.Bn 15/e.o.1). Egli aggiunge anche che “non c'erano soldi che gli bastavano” (S.Bn 16/e.o.4).*

La capacità di presentarsi formalmente in modo cordiale (S.Ba 42/3) e tessere rapporti che poi non era in grado di coltivare per l'atteggiamento ambiguo, presuntuoso e arrogante (S.Ba 44/3), la superficialità e la mancanza di sincerità (S.Ba 55/12) emergono un po' da tutto il testimoniale e sono sufficientemente circostanziate considerato che le occasioni di incontro prima del matrimonio si riducono ad un paio.

A questo quadro deve essere aggiunto il rapporto fusionale/aggressivo con una madre accidentata e gelosa che l'attrice non aveva potuto constatare prima delle nozze, poiché l'aveva appena conosciuta nell'unica volta in cui era andata in Romania, ma che avrebbe sperimentato dopo “l'anno prima in cui lui andasse via è rimasta da noi per circa sei mesi...ero diventata l'ospite e lei la moglie del figlio. Lei provvedeva a cucinare al figlio, a preparargli i vestiti, i due mangiavano da soli senza di me ed il figlio non doveva toccarmi neppure con un dito perché la madre era gelosa. Ho subito anche dispetti da parte di mia suocera la quale nel pieno delle notte mi impediva di dormire, svolgendo le faccende domestiche” (S.Ba 40/11, ma cf. S.Bn 7/e.o. 4, 9/e.o.14) . La morbosità di questo rapporto è attestata anche dalla sorella M (S.Bn 17/e.o.4).

Prima del matrimonio, invece, nulla l'attrice era in grado di sapere o sospettare circa il vizio del gioco del fidanzato (S.Ba 39/7, S.Bn 7/e.o.7): la brevità del fidanzamento (da giugno a settembre 1991, data del matrimonio civile e la successiva frequentazione solo telefonica poiché l'attrice tornò a T , S.Ba 38/4), il tipo di frequentazione (un paio di ore la sera S.Ba 38/4, S.Bn 6/e.o.1), la mancanza di intimità (S.Ba 38/5), l'ingenuità della ragazza, giovane, proveniente da un ambiente chiuso ed alla prima esperienza fuori casa (S.Bn 6/e.o.2) e l'indubbia capacità dissimulatoria del convenuto hanno impedito una conoscenza approfondita della personalità e dello stile di vita di G ritenuto sincero, soprattutto con gli occhi di un amore cieco (S.Bn. 8/e.o.2).

8. - Su questi dati indiziari, gettano luce i comportamenti matrimoniali.

Le parti, dopo il matrimonio civile non convivono, poiché M torna a casa e si sentono solo telefonicamente. Dopo il matrimonio religioso, celebrato il 18 agosto 1992 in T , vanno a vivere in una casa ammobiliata a Lido di Venezia, M lavora come collaboratrice domestica presso una famiglia e G continua a fare l'infermiere.

Dopo appena una settimana l'attrice prende le prime botte perché il marito pretende il suo danaro per andare a giocare al Casinò.

Considerata l'immediatezza di simili comportamenti, che si sono protratti per tutta la vita matrimoniale, non v'è dubbio che essi fossero presenti già prima e l'attrice avrebbe dovuto riflettere sul fatto che "G si è sposato senza portare neppure un soldo, eppure guadagnava bene e lavorava presso la clinica privata da diversi mesi" (S.Bn 7/e.o.7).

In prima istanza l'istruttoria si è concentrata soprattutto sulla continua violenza del convenuto, sul fatto che egli per giocare simulasse turni di lavoro notturni e sull'improvvisa rottura della convivenza allo scopo di fuggire ai creditori per i debiti contratti.

Nel nostro foro è stata analizzata con maggiore attenzione la gravità del vizio e l'incidenza sulle *obligationes matrimonii essentialis* : *"Andava a giocare in inverno a Venezia e d'estate al Lido di Venezia. Vi si recava quasi ogni giorno e spendeva tutto il suo stipendio che all'epoca ammontava a circa un 1.600.000 lire. Io pensavo all'affitto, al mangiare, alle bollette e giuro davanti a Dio che non ho mai visto un soldo di mio marito. In 5 anni non siamo mai andati in vacanza, ma una sola volta in Romania da sua madre. Nonostante ciò mi chiedeva soldi e se non glieli davo erano botte da orbi... non semplici schiaffi ma pugni e calci. In un'occasione mi ha anche rotto la mano e mi ha chiesto poi di dire che si trattava di un incidente domestico. Mi picchiò perché mi rifiutavo di dargli i soldi dell'assicurazione della macchina che era scaduta. I miei naturalmente non seppero nulla... Io tante volte ho minacciato G dicendo che me ne sarei andata, ma lui mi rispondeva che non avrei mai avuto il coraggio di farlo perché i miei erano anziani ed avevo vergogna del paese. Purtroppo aveva ragione. Egli a volte si rendeva conto della gravità di quanto faceva e mi prometteva di smettere ma davvero non era capace; il giorno successivo si recava tranquillamente a giocare. Oltre al suo stipendio ed ai miei soldi ha fatto tanti debiti presso varie finanziarie. Ogni debito era di piccolo importo in modo da farsi concedere il finanziamento. Io ho pagato per intero la nostra prima macchina poiché avevo dato garanzia alla finanziaria. Due anni prima di andare mi chiese di fare la separazione dei beni presso un notaio. Io non sapevo dei debiti,*

*mi sembrava che oltre al suo stipendio e ai miei soldi ne consumasse anche altri.” (S.Bn 8/e.o. 9 e e.o.11)*

Il quadro è, insomma, quello di un soggetto che sin dall'inizio ha disatteso qualsiasi obbligo nascente dalla coniugalità ed ha fatto ciò pur avendo momenti di consapevolezza della gravità di comportamenti che, tuttavia, non riusciva ad evitare.

9. L'attrice ha sempre dichiarato in giudizio di non aver comunicato i suoi problemi in famiglia a causa della vergogna e del timore del giudizio di chi aveva con forza sconsigliato il matrimonio e per non dare preoccupazioni (S.Bn 9/e.o.15).

La madre, infatti, riferisce solo quello che ha saputo dopo il fallimento del matrimonio (S.Ba 42/43) ed il fratello riferisce della vita matrimoniale solo *de relato* (S.Bn 16/e.o. 5).

La sorella, invece, ha vissuto un po' più da vicino la vicenda e conferma *“che per tutto il tempo della vita coniugale mia sorella ha sempre detto che il matrimonio andava bene e questo per i miei genitori poiché non voleva che sapessero di questi suoi problemi (S.Ba 45/14); nondimeno ella nelle volte in cui si era recata a Venezia aveva notato la violenza di G , la cura narcisistica per se stesso e le somme ingenti che spendeva al gioco ed in seconda istanza è molto circostanziata sui fatti appresi direttamente “L'unico problema è stato il vizio del gioco che affliggeva G che lo rendeva totalmente inaffidabile. Mia sorella non aveva potuto constatarlo prima perché, finita la colonia estiva, tornò a T . Se ne accorse invece subito con la convivenza coniugale perché G stava sempre senza soldi e pur rendendosi conto della gravità del suo problema non riusciva a fare a meno di giocare. Qualche volta, in estate, ci recavamo a Venezia, e ricordo benissimo che dopo una quindicina di giorni gli sposi dovevano recarsi in Romania. G davanti a me si mise ginocchioni accanto a M e iniziò a piangere dicendole che si era giocato tutto lo stipendio al Casinò. Mi faceva contemporaneamente tenerezza, perché sembrava un bambino, e rabbia. Mi preme precisare che noi familiari abbiamo saputo piuttosto tardi dei problemi di M perché ne aveva molta vergogna. Avevamo notato però che quando scendevano a T , G andava sistematicamente in sala giochi, non vi avevamo dato peso perché pensavamo che si trattava di uno svago motivato dal fatto che non conosceva nessuno.” (S.Bn 13/e.o.6)*

Il sig. B , marito di una collega di M , conferma che il G ricorreva spesso a loro chiedendo dei prestiti e che scappò via pieno di debiti (S.Ba 55/11).

10. G è rimasto assente dal giudizio, ma il suo contributo è stato garantito dalla lettera lasciata a M il 7 aprile 1997, la notte precedente la sua fuga in Romania.

Non v'è ragione di dubitare della autenticità di questo scritto (S.Ba 18-19) poiché il suo ritrovamento ed il suo contenuto sono confermati dai testimoni.

Essa è importantissima poiché il convenuto ammette di:

- essere stato sempre un bugiardo;
- aver fatto debiti enormi nei casinò "di Venezia, Nuova Gorizia, Graz e Budapest";
- aver senza sosta continuato a giocare "sperando sempre che un giorno potrei vincere";
- non aver mai pagato nulla nelle spese di casa e di essere sempre stato assente dalla vita familiare.

L'evidente drammatizzazione, le promesse di ravvedimento e di non essere "più lo stesso", di fare della moglie, sempre pronta al perdono, "il suo dio" sono un prologo alla chiusura della lettera nella quale G non chiede "niente, solo la comprensione per uno psicopatico che ha rovinato la famiglia per l'unica colpa di conoscere il vizio del gioco".

Si tratta nel complesso di elementi importantissimi uniti a tutti gli altri descritti per la valutazione peritale.

11. La sentenza di primo grado in modo poco chiaro e non condivisibile ritiene che dagli atti non emerga se quello del gioco fosse un semplice "vizio" o una "malattia" e che non è possibile valutarne la gravità e l'antecedenza (11/15).

Considerato che, per quanto già analizzato, questi ultimi due elementi - antecedenza, melius "coesistenza" e gravità - sono ampiamente provati poiché l'attrice si rese conto dei problemi immediatamente con la convivenza e che la violenza, l'inemendabilità, l'impossibilità di istaurare il *consortium* ed i flash di coscienza sul disvalore del proprio agire dicono in modo univoco che ci troviamo di fronte ad un quadro grave, resta da analizzare l'esistenza di una causa psichica.

Al riguardo i due voti psicologico e psichiatrico si integrano e consentono di raggiungere la certezza morale.

Il dott. C , sebbene compulsato in prima istanza su quesiti che eccedevano la sua competenza (art. 209 § 3 D.C.), ha descritto sin troppo diffusamente le caratteristiche

ed i sintomi del gioco d'azzardo patologico inserendolo nelle così dette "dipendenze senza sostanze" ed ha ritenuto che *"l'analisi delle deposizioni dell'attrice e dei suoi testimoni suffraga quanto la letteratura psicologica attesta sul gioco d'azzardo"* (S.Ba 43) concludendo per una *"ludopatia morbosa compulsiva che porta il soggetto ad anteporre il gioco d'azzardo a qualsiasi forma d'interesse e relazione affettiva e che di converso porterà - come avviene in qualsiasi tipo di dipendenza ossessiva - a strumentalizzare e svuotare di significato qualsiasi relazione affettiva"* (74/ad 1-2).

Il perito ha inserito tale diagnosi nell'ambito di una personalità socialmente disadattata poiché *"dal dato biografico appare chiaro che il soggetto tendesse ad evadere dal nucleo familiare non per particolari disagi conclamati, ma per una sua caratteriale tendenza a voler sperimentare il piacere del rischio al di là di ogni forma di regola o norma ambientale o sociale"* (75) e concluso che *"lunghe anni di dipendenza possono ristrutturare il senso di sé introducendone uno parallelo al quale si può addebitare la soddisfazione di essere, ad esempio, uno che occulta l'abitudine senza farsi mai scoprire. È per questa ragione che una condizione di gravità della condotta dipendente tenderà a favorire una condizione di immaturità psicoaffettiva in termini diagnostici in quanto saranno compromessi sia la dimensione volitiva che quella affettiva minima per assumere gli obblighi coniugali. Nel convenuto questa condizione, dato quanto emerso nell'analisi degli atti, si ritiene presente"*.

La verbosità dello stile peritale non aiuta una facile comprensione, ma non può certo giustificare la dissonante conclusione dei Giudici di primo grado *"Il perito ipotizza soltanto dei tratti patologici"*!

Il voto psichiatrico disposto in seconda istanza, seppur con eccessive derive psicoanalitiche, ha il pregio di inserire il gioco d'azzardo patologico nella personalità di G cogliendo la gravissima compromissione di una personalità antisociale caratterizzata da grossolano egoismo, trasformismo, insensibilità, irresponsabilità, incapacità di provare colpa o di imparare dall'esperienza e dalla punizione (S.Bn 23).

Il perito analizza con attenzione gli atti, risale alle cause remote dell'anomalia e conclude che essa *"era abituale e la sua gravità gli procurava la riaffermazione di strutture di significato molteplici ed incoerenti che riguardavano la rappresentazione delle realtà oggettuali"* e, dunque, la realtà della quale la relazione matrimoniale è parte.

Precisa che l'anomalia era radicata nel profondo della personalità e determinava *"l'impossibilità di far fronte ai compiti inerenti agli obblighi matrimoniali"*

Usando il linguaggio a noi assai più consono del prof. Zuanazzi *"in ambito matrimoniale la distorsione del sentire e l'insufficiente risonanza etica rendono inetti ad apprezzare in maniera concreta, riferendolo alla propria persona il valore del matrimonio e gli obblighi che esso comporta; d'altra parte, l'aggressività, la prepotenza, l'insaziabilità del desiderio acquistano grande importanza nella relazione interpersonale ed il fatto che in alcune circostanze i soggetti con personalità antisociale si comportino bene non vuol dire che siano normali."*

Le deposizioni, la documentazione, i fatti provati e la loro interpretazione psicopatologica dicono, dunque, con certezza morale che G. G. a causa di un disturbo di personalità antisociale aggravato dalla dipendenza del gioco d'azzardo non era in grado di assumersi le *obligationes* scaturenti dalla naturale ordinazione del matrimonio al bene dei coniugi.

12. Il capo introdotto *tamquam* in prima istanza merita poche osservazioni e del resto non è stato suffragato da un adeguato impulso istruttorio né del patrono, né del Giudice istruttore che correttamente ha ritenuto palesemente inutile la perizia per la mancanza di un fondamento fattuale.

La scelta matrimoniale di M. non sembra affatto immotivata a meno che non riteniamo l'amore una ragione insufficiente per sposarsi: l'attrice, quando ha incontrato G., non era un'adolescente, aveva ventitre anni ed aveva faticosamente portato avanti il fidanzamento nonostante l'opposizione dei suoi.

G., a causa della personalità precedentemente analizzata, si presentava bene, aveva un buon lavoro, era affettuoso e gentile ed era un dissimulatore patologico.

Il matrimonio fu una scelta d'amore che la rese felice e quale maturità possiamo chiederle? Rispondiamo con Benedetto XVI *"il minimo necessario affinché i nubendi possano donare il loro essere di persona maschile e di persona femminile per fondare quel vincolo al quale è chiamata la stragrande maggioranza degli esseri umani"* e gli atti non dicono che questo minimo manchi.

Né sul versante del can. 1095, 3 è comprensibile quali siano state le obbligazioni verso cui l'attrice sarebbe stata inetta. I fatti dicono chiaramente che tutti i problemi sono nati a causa del comportamento di G.

L'attrice, al contrario, ha tenuto duro finché ha potuto, è stata paziente e generosa fino a quando non è stato possibile evitare una separazione da lei subita.

Per quanto esposto Noi Giudici di seconda istanza, *omnibus perpensis atque mature consideratis et solum Deum prae oculis habentes, Christi nomine invocato*, rispondiamo ai dubbi concordati

**Affirmative ad primum, negative ad alterum et ad tertium**

cioè, consta della nullità del matrimonio *in casu* per *"incapacità del convenuto ad assumere per cause di natura psichica gli obblighi essenziali del matrimonio (can. 1095, 3)"* e dunque, la sentenza di prima istanza del Tribunale apulo, emessa in data 22 settembre 2008, è riformata sul presente capo. Non consta, invece, della nullità per *"simulazione totale da parte del convenuto (can. 1101 § 2)"* e dunque, la sentenza di prima istanza è confermata sul punto, né consta della nullità *tamquam in prima instantia* per *"incapacità della donna attrice ad assumere per cause di natura psichica gli obblighi essenziali del matrimonio"* (can. 1095, 3).

Le spese di giudizio sono a carico dell'attrice e sono liquidate, conformemente alle tariffe C.e.i. secondo la normativa sui Patroni stabili.

La presente sentenza che definisce il giudizio di seconda istanza sia notificata al più presto alle parti ed al D.v. che, fatti salvi i mezzi straordinari di impugnazione, hanno quindici giorni di tempo utile dalla notifica per proporre appello esclusivamente al Tribunale Apostolico della Rota Romana - a cui gli atti saranno in ogni caso mandati per il giudizio di terza istanza - mediante dichiarazione da presentarsi presso la Cancelleria del Tribunale Beneventano.

Dato in Benevento dalla sede del Tribunale Ecclesiastico interdiocesano e d'appello il 30 novembre 2011.

A L , Preside  
F C , a latere  
Giorgio VARRICCHIO, Ponente

Il Cancelliere Mons. C G

*La presente **Sentenza definitiva di Seconda Istanza**, trascritta fedelmente dal testo originale, viene notificata al Difensore del Vincolo e alle parti il giorno 15 ottobre 2012.*

*Benevento, 15.10.2012*

**IL CANCELLIERE**  
*Mons. C            G*